



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **242**

in data **13/11/2025**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventicinque** addì **13 - tredici** - del mese **novembre** alle ore **13:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE DAVANTI AL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA-SEZIONE LAVORO CON IL N. 475/25 R.G.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	SI
BONDAVALLI Stefania	Assessore	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	SI
MIETTO Marco	Assessore	SI
NEULICHEDL Roberto	Assessore	SI
PASINI Carlo	Assessore	SI
PRANDI Davide	Assessore	NO
RABITTI Annalisa	Assessore	NO

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Segretario Generale: **MARENGO Dr. Donato Salvatore**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con ricorso iscritto al n. 475/25 R.G. del Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro una ex dipendente comunale chiedeva che il Comune di Reggio Emilia venisse condannato a risarcirle i danni che sosteneva di avere patito in conseguenza del trasferimento ad altro Servizio disposto con il provvedimento n. 1940 RUAD del 16/11/2023, danni che venivano complessivamente quantificati in € 132.628,55 oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
- che con deliberazione n. 97 I.D. del 15/5/2025 autorizzava a resistere in giudizio e demandava al dirigente dell'Avvocatura Comunale l'individuazione di un legale esterno al quale conferire l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune;
- che con determinazione dirigenziale n. 636 R.U.D. del 6/6/2025 veniva conferito incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Alberto Bertoi del Foro di Reggio Emilia;
- che in corso di causa intervenivano trattative tra le parti volte ad una definizione transattiva del contenzioso;
- che tali trattative si concluderanno con la firma davanti al Giudice del lavoro del verbale di conciliazione giudiziale che prevederà le condizioni di seguito elencate:
 - *“le Parti, senza nulla riconoscere in merito alla fondatezza delle reciproche e contrapposte pretese, eccezioni e domande, ma al solo fine di sottrarsi all'alea del giudizio ed evitare ulteriori futuri contenziosi, facendosi reciproche concessioni ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. sono addivenute ad un accordo per la definizione transattiva e la conciliazione della controversia in corso (causa R.G. n. 475/2025), nonché per la definizione di qualsiasi ulteriore questione e possibile vertenza derivante o anche solo occasionata e/o connessa con l'attività lavorativa svolta dalla Ricorrente in favore del Resistente e con il rapporto di lavoro intercorso fra le Parti.*
 - *Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti dichiarano di conciliare la controversia in materia di lavoro R.G. n. 475/2025 pendente innanzi all'intestato Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro - alle seguenti condizioni e convengono quanto segue:*
 - *senza alcun riconoscimento della fondatezza delle pretese avanzate e delle domande svolte dalla Ricorrente nella causa R.G. n. 475/2025 (che devono intendersi integralmente contestate) ed in via meramente transattiva ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. e segg., il Resistente si impegna a corrispondere alla*

Ricorrente l'importo netto di euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) a titolo di risarcimento del danno emergente (danno alla persona sotto il profilo del danno esistenziale e del danno all'identità personale-professionale) e del danno morale patito dalla Ricorrente in conseguenza di asserito comportamento illecito imputato al Resistente; le Parti danno atto e riconoscono che le somme di cui sopra, costituendo risarcimento di danno emergente e non patrimoniale, non rappresentano imponibile fiscale e contributivo e pertanto non sono assoggettate ad alcuna ritenuta; il pagamento del predetto importo verrà effettuato entro il termine ultimo del 27.11.2025 a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie della Ricorrente già note al Resistente.

- *La Ricorrente dichiara di accettare quanto previsto al precedente par. 1 e dichiara di rinunciare agli atti della controversia in materia di lavoro R.G. n. 475/2025 pendente innanzi all'intestato Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro -, a tutte le domande ivi svolte ed alla relativa azione.*
- *Oltre a ciò la Ricorrente, nell'ottica globalmente transattiva del presente accordo, dichiara e riconosce di non avere più alcunché a pretendere nei confronti del Resistente, fermo quanto previsto al par. 9) che segue, per qualsiasi titolo derivante od occasionato dall'intercorso rapporto di lavoro; in ogni caso la Ricorrente dichiara espressamente di rinunciare (fermo quanto previsto al par. 9 che segue) nei confronti del Resistente a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto ed azione dedotta e/o deducibile (anche se qui non espressamente richiamata e fino ad oggi non fatta valere) che nell'intercorso rapporto di lavoro con il Resistente e/o nella sua costituzione e/o nel suo svolgimento e/o nella sua cessazione possa trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale e risarcitorio patrimoniale e no, nessun escluso e così in via esemplificativa: diritto a retribuzioni o differenze retributive attuali e/o differite, dirette e/o indirette, in denaro e/o in natura, anche se connesse ad un superiore e diverso inquadramento; diritto alle mensilità supplementari; diritto alle retribuzioni per festività, permessi non goduti; diritto alle retribuzioni per scatti di anzianità; diritto alle indennità connesse alla prestazione lavorativa e a rimborsi spese comprese le indennità chilometriche e le diarie, indennità di trasferta; diritto alle maggiorazioni per lavoro straordinario; diritto agli arretrati contrattuali ed alla indennità di vacanza contrattuale; diritto al risarcimento (a qualunque titolo dovuto) di qualsiasi ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno all'immagine professionale, danno da demansionamento, danno derivante anche da c.d. mobbing e/o bossing e/o comunque dalla violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c.) patito in relazione all'attività lavorativa svolta e/o in conseguenza di qualsiasi comportamento posto in essere dal Resistente e/o da delegati dello stesso nel corso del rapporto di lavoro (compreso il diritto agli oneri accessori per interessi e rivalutazione monetaria dovuti su tutti detti titoli) nonché ad ogni altro diritto, comunque connesso con il pregresso rapporto di lavoro o da esso generato.*
- *Il Resistente dichiara di accettare le rinunce formulate dalla Ricorrente al precedente par. 3) e a propria volta dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa ed azione nei confronti della Ricorrente che possa trovare origine e causa in condotte tenute dalla stessa nel corso del rapporto di lavoro, sia a titolo contrattuale che extra contrattuale, incluso il risarcimento dei danni patrimoniale e no, intendendosi rinunciata da parte del Resistente ogni ulteriore pretesa,*

- diritto ed azione dedotta e/o deducibile (anche se qui non espressamente richiamata e fino ad oggi non fatta valere). La Ricorrente accetta la rinuncia.*
- *In ultimo il Resistente si obbliga a corrispondere alla Ricorrente entro il 27.11.2025, a titolo di rimborso spese legali l'importo complessivo forfettario di € 12.782,02, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie già note al Resistente.*
 - *Fermo quanto previsto al precedente par. 5), tutte le ulteriori spese legali non disciplinate dal presente accordo sono da intendersi integralmente compensate tra le Parti; i procuratori delle Parti sottoscrivono il presente atto anche per reciproca rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge di Disciplina della Professione Forense.*
 - *Le Parti, in buona fede ed in via reciproca, danno atto del fatto che la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione ha valore generale, conclusivo e definitivo, riguardando tutti, nessuno escluso, i rapporti e le partite di dare e di avere tra la Ricorrente da una parte e il Resistente dall'altra, fermo quanto previsto al par. 9) che segue, e dichiarano che con la sottoscrizione e con l'esecuzione di quanto in esso previsto non avranno più nulla a pretendere in via reciproca, anche in relazione ai titoli non dedotti, in via esplicita, in sede di conciliazione, essendo comune intenzione delle parti quella di definire, a mezzo della sottoscrizione della presente conciliazione, ogni possibile controversia ed ogni eventuale ragione di contrasto, nulla escluso ed eccettuato; fermo quanto previsto al par. 9) che segue. Fermo quanto sopra convenuto e stabilito, e precisato che nessun evento o circostanza che possa sopravvenire alla stipula del Verbale potrà in alcun modo modificare gli accordi e gli impegni contenuti nello stesso e presi reciprocamente fra le Parti, il Comune conferma all'avv. Francesca Ghirri, come in precedenza già comunicato, che nei termini d'uso, vale a dire, subordinatamente all'avverarsi della condizione che le spese siano recuperate dalle parti soccombenti, anche solo parzialmente e/o in forma rateizzata, provvederà, previa dettagliata comunicazione a mezzo email all'indirizzo fghirri@gmail.com, a liquidare alla stessa, proporzionalmente alle spese effettivamente recuperate, i compensi per l'attività di avvocato svolta nei seguenti procedimenti:*
 - a) *giudizio in Cort. App. Bo RG 113/22 c/Società C.L.T.V, stabilendosi sin d'ora che, nell'ipotesi di integrale recupero delle spese di lite liquidate dal Giudicante, i compensi da corrispondere all'avv. Francesca Ghirri saranno pari a complessivi € 2.509,80 (euroduemilacinquecentonove/80);*
 - b) *giudizio in Cassazione RG 10176/22 c/Maramotti Ernesto, stabilendosi sin d'ora che, nell'ipotesi di integrale recupero delle spese di lite liquidate dal Giudicante, i compensi da corrispondere all'avv. Francesca Ghirri saranno pari a complessivi € 1.344,72 (euomilatrecentoquarantaquattro/72).**Inoltre, il Comune provvederà altresì a corrispondere alla ricorrente il TFR maturato e ad oggi non ancora corrisposto, viste le disposizioni sui termini di pagamento del TFR previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, TFR che sarà erogato secondo le vigenti disposizioni di legge. Pertanto, le voci comprese nel presente par. 9 sono escluse dalle rinunce fatte dalla Ricorrente con il presente verbale.*

Considerato:

- che la transazione rappresenta lo strumento idoneo al componimento bonario di una controversia che nel suo svolgimento ha palesato un chiaro rischio di soccombenza – visto peraltro l'esito sfavorevole del contenzioso che ha avuto ad oggetto il provvedimento di trasferimento (ricorso n. 1130/23 R.G. e reclamo n. 764/24 R.G.) – e che pertanto, da una valutazione generale della causa, si ritiene incongrua la sua prosecuzione;
- che la transazione si dimostra economicamente vantaggiosa per il Comune in quanto a fronte della corresponsione di un importo di € 35.000,00 (pari a poco più di un quarto di quanto richiesto dalla ricorrente) a titolo di risarcimento danni, oltre ad € 12.782,02 a titolo di rimborso delle spese legali, si avrebbe una tacitazione definitiva di ogni potenziale pretesa della ricorrente nei confronti dell'Amministrazione, mentre in caso di prosecuzione della controversia e di esito sfavorevole della stessa la somma finale che verrebbe posta a carico del Comune potrebbe essere maggiorata secondo il conteggio operato dal giudice nella sentenza;

Ritenuto pertanto che sussistano l'opportunità e la convenienza per l'Amministrazione di chiudere il contenzioso mediante un componimento bonario, con la sottoscrizione della transazione prospettata;

Dato atto che

1. sia l'Avvocatura Comunale con la relazione a firma dell'Avv. Benvegna PG n. 2025/265505 del 10.11.2025,
2. il difensore del Comune, Avv. Alberto Bertoi, hanno espresso parere favorevole in ordine alla opportunità della transazione in oggetto;
3. codesti pareri sono resi conoscibili in allegato alla odierna proposta per farne parte essenziale alla stessa;

Dato atto inoltre che

1. il collegio dei revisori ha ritenuto opportuno che il parere tecnico sulla questione in essere venisse espresso dal Segretario generale che sostituisce di diritto il dirigente dell'avvocatura nei casi di impossibilità e impedimento;
2. individuare il Segretario generale quale firmatario dell'atto transattivo, competente per l'oggetto della materia, e di conferirgli pertanto delega per la stipula dell'atto in nome e per conto del Comune;

Ritenuto di esprimersi favorevolmente in merito al verbale di conciliazione giudiziale predisposto dai legali delle parti;

Dato atto che la spesa derivante dall'accordo transattivo, di complessivi € 47.782,02, trova copertura al capitolo 3250 del P.E.G. 2025 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a

difesa, arbitrati e spese legali e tecniche", e che si ritiene opportuno procedere alla sua prenotazione;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal responsabile del Servizio proponente e dal responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- di autorizzare la transazione del contenzioso descritto in premessa, pendente avanti il Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro con il n. 475/25 R.G., ai patti ed alle condizioni di cui all'allegato verbale di conciliazione giudiziale, che costituisce parte integrante della presente deliberazione
- di dare atto che la transazione verrà formalizzata dinanzi al Giudice del Lavoro dai legali delle parti e sottoscritta, per il Comune di Reggio Emilia, dal dirigente dell'Avvocatura Civica, al quale viene conferito con il presente atto apposito mandato e autorizzazione a compiere tutti gli atti conseguenti;
- di procedere alla prenotazione della spesa di € 47.782,02 con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.002 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 3250 del P.E.G. 2025 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche", codice prodotto 2025_PD_1201, centro di costo 0115, modalità di gestione Conto annuale 001, previ storni di € 30.000,00 dal capitolo 3250/1 denominato "Rimborsi spese per patrocinii legali" e di € 15.000,00 dal capitolo 3250/2 denominato "Incarichi prof.li per attività Servizio Legale";
- di prendere atto che, in caso di recupero delle spese dalle parti soccombenti, anche solo parzialmente e/o in forma rateizzata, si provvederà a liquidare all'avv. Ghirri, proporzionalmente alle spese effettivamente recuperate, i compensi per l'attività di avvocato svolta nei procedimenti summenzionati oltre a corrispondere alla ricorrente il TFR maturato e ad oggi non ancora corrisposto, viste le disposizioni sui termini di pagamento del TFR previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, TFR che sarà erogato secondo le vigenti disposizioni di legge.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza;

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MASSARI Marco

IL SEGRETARIO GENERALE

MARENGO Dr. Donato Salvatore